

Legge Regionale n. 12 del 23 maggio 2008 art. 10 - Programma meccanizzazione agricola. D.G.R. n. 40-9269 Del 21/07/2008.

Istruzioni operative

A) PREMESSA

L'articolo 10 della L.R. n. 12 del 23 maggio 2008 (finanziaria 2008) ha istituito un Programma di meccanizzazione agricola, che prevede la concessione di un aiuto sotto forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

B) RIPARTO RISORSE FINANZIARIE

Con Determinazione dirigenziale n. 615 del 12 agosto 2008 il Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte ha provveduto a stanziare per la Provincia di Biella la somma di € 70.120,00 per l'anno 2008, secondo i parametri fissati con D.G.R. n. 44-4120 del 23/10/2006.

C) BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli aventi sede operativa in PROVINCIA DI BIELLA, condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 3 del D.Lgs n. 99/2004) singoli o associati, iscritte al registro delle imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

D) INTENSITA' DELL'AIUTO

I contributi vengono erogati in **forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali**. Per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole è pari al 50% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di finanziamento a condizione che almeno il 50% dell'importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da Confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003. In caso non ricorra quest'ultima condizione il contributo negli interessi sarà ridotto di 0,60 punti percentuali. Per le imprese ubicate in zona di montagna il contributo negli interessi così come sopra determinato è incrementato di un punto percentuale.

Il tasso di riferimento è calcolato sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 21/12/1994. In ogni caso l'intensità lorda dell'aiuto non potrà superare il 40% dei costi ammissibili. Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000,00, erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, o € 500.000,00, se l'azienda si trova in zona svantaggiata, così come previsto dall'art. 4 comma 9 del regolamento (CE) 1857/2006.

E) CONDIZIONI DI FINANZIABILITA'

Così come previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere animale.

Tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, gli acquisti devono essere effettuati dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente, in modo da vincolarla a concedere l'aiuto con indicazione precisa dell'importo o con indicazione precisa del metodo di calcolo. Le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per il regime degli aiuti non è esaurito.

F) ESCLUSIONI

✓ Non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/2006.

✓ Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario, così come previsto dall'articolo 4 comma 6 del regolamento (CE) 1857/2006.

✓ Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, così come previsto dall'articolo 4 comma 10 del regolamento (CE) 1857/2006.

✓ Non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole usate.

✓ Non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole per le quali sono stati ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007/2013. Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 del regolamento (CE) n. 1857/06.

Inoltre, per garantire la compatibilità con il P.S.R. 2007/2013, anche il verificarsi di una delle sotto elencate condizioni determina l'esclusione dell'aiuto:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento; per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009;
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- condanna passata in giudicato del richiedente per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari.

Il richiedente potrà attestare l'insussistenza delle sopraelencate clausole di esclusione mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47. Tali dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del sopra citato D.P.R..

G) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

La spesa massima ammissibile a finanziamento sul presente bando è di 50.000,00 € Qualora le domande non esauriscano tutti i fondi disponibili la spesa di ogni singola domanda potrà essere aumentata proporzionalmente sino a completo esaurimento delle risorse.

L'importo non potrà comunque essere superiore a quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, che precisano che la spesa massima ammissibile a finanziamento nel triennio 2008/2010 non potrà superare complessivamente l'importo di € 250.000,00 per le imprese singole ed associate (escluse le cooperative), e l'importo di € 750.000,00 per le cooperative agricole.

H) CRITERI DI PRIORITA'

Viene accordata priorità al finanziamento quando almeno il 25% della spesa complessivamente ammessa a finanziamento è utilizzata anche per:

- l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida ISPEL, ENAMA e CNR-IMAMOTER. In fase di rendicontazione il beneficiario dovrà presentare l'attestazione di conformità prevista dalle citate linee guida emessa dall'officina che ha effettuato l'adeguamento;

- l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole in possesso di certificazione VS ENAMA oppure di certificato di avvenuta verifica CNR-IMAMOTER. Il preventivo di spesa dovrà indicare il possesso di detta certificazione. In fase di rendicontazione della spesa deve essere prodotta anche la copia dei certificati in questione.

In subordine, è riconosciuta priorità alle aziende localizzate (centro operativo principale o più del 25% della SAU) in zone sottoposte a vincoli relativi a:

Zone vulnerabili da nitrati;

Aree protette (aree Parco, SIC, ZPS).

A parità di posizione in graduatoria varrà la data di nascita anteriore del richiedente.

I) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

1. La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); **la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere inoltrata (debitamente sottoscritta) al Settore Politiche Agricole della Provincia di Biella, all'Istituto di Credito prescelto e, se prevista la garanzia, al Confidi prescelto, entro le ore 13.00 del 28 novembre 2008.**

Come data di presentazione della domanda fa fede la data di presentazione della domanda in forma cartacea alla Provincia; in caso di spedizione postale, fa fede il timbro postale di partenza.

La presentazione di una domanda di contributo rende necessaria l'esistenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole e la costituzione di un fascicolo aziendale.

Alla domanda dovranno essere allegati i preventivi di spesa delle macchine ed attrezzature che si intendono acquistare. Domande non corredate dei preventivi di spesa verranno archivate in quanto giudicate incomplete.

2. Il competente ufficio Provinciale, ad ultimazione della fase istruttoria e previa verifica della disponibilità finanziaria, emetterà il **decreto di concessione dell'aiuto** che indicherà, tra l'altro, l'importo provvisorio ammesso a prestito ed il relativo contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. Successivamente, l'ufficio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento avvenuto acquisto, se completa della documentazione prevista, emetterà il **nulla osta all'operazione di credito** che indicherà, tra l'altro, la spesa definitiva ammessa a prestito ed il relativo contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. Le eventuali verifiche in loco potranno essere effettuate anche successivamente all'emissione del nulla osta. Con periodicità trimestrale sarà trasmesso, anche in via telematica, al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte l'elenco dei nulla osta all'operazione di credito emessi nel periodo considerato, contenente le seguenti informazioni: numero e data del nulla osta all'operazione di credito; data della presentazione della domanda; denominazione del beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; zona altimetria; Partita I.V.A. del beneficiario; importo del prestito; tasso di riferimento; tasso ed importo complessivo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte; indicazione del Confidi, se l'operazione è assistita da garanzia, e dell'Istituto Bancario prescelto.

3. Entro tre mesi dalla data di emissione del nulla osta all'operazione di credito l'Istituto Bancario prescelto acquista la garanzia da parte del Confidi, se prevista, e, tenuto conto dell'accordo eventualmente sottoscritto con la Regione Piemonte, **eroga il prestito quinquennale** al tasso di interesse al netto del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. L'Istituto Bancario erogante si impegna a pagare, contestualmente al perfezionamento del prestito o comunque prima dell'emissione della rendicontazione dell'operazione, le fatture indicate nel nulla osta come non quietanzate.

4. Entro sei mesi dal perfezionamento del prestito l'Istituto di Credito dovrà inoltrare al Settore Politiche Agricole della Provincia ed al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: numero e data del nulla osta all'operazione del credito; denominazione beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; Partita I.V.A. del beneficiario; data perfezionamento ed importo del prestito; tasso agevolato a carico del beneficiario; tasso e importo complessivo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, estremi del conto corrente bancario per l'accredito del contributo pubblico, indicazione del Confidi se almeno il 50% dell'importo del prestito è assistito da garanzia.

L'Istituto di Credito Bancario e l'impresa beneficiaria sono tenute a comunicare alla Provincia ed alla Regione l'eventuale estinzione anticipata del prestito. L'estinzione anticipata comporta da parte dell'Istituto di Credito Bancario il pagamento della parte del concorso regionale attualizzato non utilizzato ai fini dell'abbattimento del tasso di interesse maggiorato degli interessi legali.

5. Con successivo provvedimento la Regione Piemonte provvederà ad emettere, entro due mesi dal ricevimento della rendicontazione bancaria, l'atto di liquidazione del contributo negli interessi in favore dell'Istituto di Credito erogante.

J) VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO

E' vietata, al fine del rispetto del vincolo di destinazione d'uso, l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati per cinque anni a partire dalla data del nulla osta all'operazione di credito, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al Settore competente della Provincia ed autorizzata dallo stesso a favore di altra impresa

in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del presente aiuto. Viene fatta altresì eccezione per le alienazioni dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio: morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno comunque essere valutate dal settore competente.

Il mancato rispetto del sopra citato vincolo comporta la restituzione pro quota dell'aiuto, maggiorato degli interessi legali per il periodo di mancata osservazione dello stesso.